

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1930 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e il mancato rispetto di tali norme può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di rettifiche finanziarie al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.
- (2) L'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 85 e l'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabiliscono in quali casi e a quali condizioni possono o devono essere applicate rettifiche finanziarie dalla Commissione. Inoltre, conformemente all'articolo 144, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi specifiche per le rettifiche finanziarie connesse all'inadempienza delle norme applicabili nell'ambito della PCP.
- (3) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo, conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 508/2014, in una delle due ipotesi seguenti: a) qualora uno Stato membro non abbia corretto le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa inficiate da casi di inadempienza, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014, oppure b) qualora, in relazione alle spese figuranti in una dichiarazione certificata delle spese inficiate da casi di inadempienza grave che hanno determinato la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 101 del medesimo regolamento, lo Stato membro non abbia dimostrato di avere adottato le necessarie azioni correttive per garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili della PCP.
- (4) Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse all'inadempienza delle norme della PCP da parte degli Stati membri deve essere applicata una rettifica finanziaria forfettaria a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

